Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 luglio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. [illegible] - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1569.

Erezione in ente morale della fondazione « Borsa di studio don Giuseppe Caselli », con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno).

N. 1569. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Borsa di studio don Giuseppe Caselli », con sede in Monteprandone (Ascoli-Piceno) viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1955, n. 571.

Determinazione di zone di servitù militari intorno al deposito di carburante di Mezzocammino, nel comune di Roma.

N. 571 Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, intorno al deposito carburanti di Mezzocammino, nel comune di Roma, sono imposte zone di servitù militari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 572.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di magistero professionale per la donna con annessa Scuola professionale femminile « G. Saffi » di Forlì.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di magistero professionale per la donna con annessa Scuola professionale femminile « G. Saffi » di Forlì viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 573.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Don G. Fogazzaro » di Vicenza ad accettare una donazione.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Don G. Fogazzaro » di Vicenza, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 300.000 (trecentomila) da investirsi in titoli di Stato, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome di « Maria Bassani ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 574.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare, per conto del Conservatorio di musica « C. Monteverdi » di Bolzano, una donazione.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica istruzione, quale organo dello Stato, viene autorizzato ad accettare, per conto del Conservatorio di musica « C. Monteverdi » di Bolzano, la donazione di un pianoforte Steinway e di un busto in marmo, opera dello scultore Canciani raffigurante Riccardo Wagner, disposta in suo favore dalla sig.ra Ida Mayer in Rubens.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1955.

Concessione di piscicoltura, a favore della Società meridionale di elettricità di Napoli, nei bacini artificiali sui fiumi Arvo e Ampollino in provincia di Cosenza e Catanzaro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1949, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

Vista la domanda prodotta in data 13 marzo 1952, dalla Società meridionale di elettricità di Napoli, tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura, le acque dei bacini artificiali sui fiumi Arvo e Ampollino situati nei territori dei comuni di San Giovanni in Fiore, Aprigliano e Pedace (provincia di Cosenza) e dei comuni di Taverna e Cotronei (provincia di Catanzaro);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di Cosenza;

Presa visione della ricevuta n. 33158, posizione 223451, del deposito cauzionale di cinque titoli di Rendita italiana 5 % per il complessivo capitale nominale di L. 311.000 (trecentoundicimila) effettuato il 21 giugno 1954 presso la Tesoreria provinciale di Napoli, servizio depositi e prestiti della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi ittiogenici, derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare stipulato presso la Prefettura di Cosenza il 3 febbraio 1955, e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso;

Decreta:

Vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società meridionale di elettricità di Napoli le acque dei bacini artificiali sui fiumi Arvo e Ampollino, nelle provincie di Cosenza e Catanzaro e situati nei territori dei comuni di San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Pedace, Taverna e Cotronei.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone di L. 80.000 per il primo e secondo anno e di L. 200.000

per i successivi, da versarsi all'erario dello Stato, e all'ottemperanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze, per l'iscrizione del credito relativo.

I Prefetti delle provincie di Cosenza e di Catanzaro sono incaricati dell'esecuz one del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio annunzi legali, delle rispettive Provincie.

Roma, addì 10 giugno 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1955
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 386. — PALADINI

(3846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 giugno 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Othon Guimarães, Vice console del Brasile a Milano, con giurisdizione sulla regione della Lombardia e le provincie di Novara, Parma e Piacenza.

(3831)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Ruoli di anzianità del personale, escluso quello degli agenti subalterni stradali, per l'anno 1955

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale — escluso quello degli agenti subalterni stradali — dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3898)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zone di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Grizzana (Bologna), della estensione di ettari 398, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1951, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Granaglione (Bologna), della estensione di ettari 315, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 luglio 1951, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Zola Predosa (Bologna), della estensione di ettari 359, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1951, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Molinella (Bologna), della estensione di ettari 591, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, viene revocata.

(3897)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali al 1° gennaio 1955

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, del personale degli Uffici di controllo governativo, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, del personale dei ruoli speciali transitori, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

(3899)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,40	145,78
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,92	634,50	145,75
» Milano	624,91	634,65	145,78
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,92	634,55	145,78
» Roma	624,89	635 —	145,79
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,88	634,40	145,75

Media dei titoli del 22 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	59,10
Id. 5 % 1935	91,75
Redimibile 3,50 % 1934	79,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,075
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,82
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	155484	Casieri Francesco fu Carmine, domiciliato a Calabritto (Avellino)	7.150,50
Id.	442796 sola nuda proprietà	Grondona Margherita, Rosa e Giovanna di Giulio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Grondona Giulio fu Giovanni Battista, dom. in Genova; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Grondona Giulio fu Giovanni Battista e Santamaria Colombina fu Vincenzo, dom. in Genova, fino al raggiungimento della maggiore età delle intestatarie	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	818553 solo usufrutto	Vismara Serafino fu Giuseppe, dom. a Gaggiano sul Naviglio (Milano); con usufrutto vitalizio cumulativamente a favore di Vismara Luigia e Carlotta, sorelle	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque cooperative di Cosenza e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1955, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Carovana ippotrasportatori San Giovanni », con sede in Caloveto, costituita in data 2 giugno 1950 con atto a rogito del notaio dott. Pietro Labonia;

2) Società cooperativa « Rosmundo Mari », con sede in Caloveto, costituita in data 25 ottobre 1948 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

3) Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Caloveto, costituita in data 26 maggio 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

4) Società cooperativa di lavoro e consumo « La Garibaldina », con sede in Terravecchia, costituita in data 16 dicembre 1945 con atto a rogito notaio Domenico Parisi;

5) Società cooperativa « Edera », con sede in Rossano, costituita in data 27 marzo 1946 con atto a rogito notaio dottor Vittorio Longo;

6) Società cooperativa di consumo Associazione mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Rossano, costituita in data 23 giugno 1949 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

7) Società cooperativa « San Nilo Abate », con sede in Rossano, costituita in data 28 maggio 1944 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

8) Società cooperativa di lavoro « Ora et labora », con sede in Rossano, costituita in data 13 gennaio 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

9) Società cooperativa di consumo e produzione « Contadini Piragineti », con sede in Rossano, costituita in data 13 gennaio 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

10) Società cooperativa agricola « Rossanese », con sede in Rossano, costituita in data 20 ottobre 1949 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

11) Società cooperativa « Boscaioli della Sila », con sede in Rossano, costituita in data 8 gennaio 1946 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

12) Società cooperativa « Natale Rossati », con sede in Rossano, costituita in data 11 maggio 1946 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

13) Società cooperativa reduci e combattenti « Gasipor », con sede in Rossano, costituita in data 3 gennaio 1947 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

14) Società cooperativa di consumo e produzione « Bruno Buozzi », con sede in Rossano, costituita in data 17 dicembre 1944 con atto a rogito notaio dott. Pietro Rapani;

15) Società cooperativa Carovana ippo-trasportatori « La Rinascita », con sede in Crosia, costituita in data 2 aprile 1950 con atto a rogito notaio dott. Pietro Labonia;

16) Società cooperativa « Emancipazione », con sede in Crosia, costituita in data 6 febbraio 1945 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

17) Società cooperativa « Rinascita », con sede in Crosia, costituita in data 6 marzo 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

18) Società cooperativa « Libertà e lavoro », con sede in Paludi, costituita in data 3 giugno 1945 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

19) Società cooperativa « Emancipazione », con sede in Pietrapaola, costituita in data 18 marzo 1949 con atto a rogito notaio Parisi Domenico;

20) Società cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Crosia, costituita in data 6 febbraio 1945 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

21) Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Cariati, costituita in data 2 novembre 1949 con atto a rogito notaio Parisi Domenico;

22) Società cooperativa di consumo e produzione « La Rinascenza », con sede in Longobucco, costituita in data 5 marzo 1946 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

23) Società cooperativa « Bandiera Rossa », con sede in Longobucco, costituita in data 9 aprile 1945 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

24) Società cooperativa « The Meden », con sede in Longobucco, costituita in data 16 marzo 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

25) Società cooperativa « Sila », con sede in Longobucco, costituita in data 28 gennaio 1947 con atto a rogito notaio Pietro Rapani;

26) Società cooperativa « Stella Rossa », con sede in Longobucco, costituita in data 9 febbraio 1947 con atto a rogito notaio dott. Vittorio Longo;

27) Società cooperativa « La Produttrice », con sede in Bocchigliero, costituita in data 28 maggio 1946 con atto a rogito notaio Parisi;

28) Società cooperativa « La Unitaria », con sede in Bocchigliero, costituita in data 1° febbraio 1945 con atto a rogito notaio Parisi;

29) Società cooperativa « Sila », con sede in Aprigliano, costituita in data 15 dicembre 1950 con atto a rogito notaio Goffredo Luigi;

30) Società cooperativa « Il Bosco », con sede in Cosenza, costituita in data 27 giugno 1948 con atto a rogito notaio dott. Francesco Stancati;

31) Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Pietrapaola, costituita in data 6 luglio 1949 con atto a rogito notaio Parisi;

32) Società cooperativa anonima « Sandemetrese », di consumo, con sede in San Demetrio Corone, costituita in data 21 gennaio 1945 con atto a rogito notaio dott. Francesco Marchianò;

33) Società cooperativa « Fede e Lavoro », con sede in Campana, costituita in data 22 aprile 1945 con atto a rogito notaio Parisi Domenico;

34) Società cooperativa « Reduci Operai », con sede in Verbicaro, costituita in data 16 gennaio 1947 con atto a rogito notaio Osvaldo Zapi;

35) Società cooperativa di consumo in San Cosmo Albanese, costituita in data 3 giugno 1947 per notaio dott. Ennio Marcello Marchianò.

(3752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Pinchos Calnitski di Istric, nato nella regione di Accherman il 5 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 19 luglio 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1936-1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3738)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1955, registro n. 18, foglio n. 135, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Longo Achille in data 17 aprile 1951, avverso il provvedimento con cui è stato negato al ricorrente l'incarico per l'insegnamento della matematica e scienze presso la scuola di avviamento professionale di Caltanissetta, per l'anno scolastico 1950-51.

(3819)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »; a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »; a due posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B - specialità minerari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornire ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, che partecipi a pubblici concorsi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occazione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, concernente la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Vista la legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale tecnico di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Concorsi di gruppo A

1) concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

2) concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Per ciascuno dei suddetti concorsi un posto è riservato — a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 — al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, appartenente ai ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto ai sensi del successivo art. 2.

Concorso di gruppo B:

3) concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B*, specialità minerari.

Ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dai detti concorsi sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso:

1) concorso a tre posti di allievo tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

2) concorso a tre posti di allievo tecnico, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » laurea in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria

Gli aspiranti che abbiano conseguito le predette lauree dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo o di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

3) concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe, specialità minerari: diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato per minerari.

Saranno ammessi, altresì, i corrispondenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Per poter partecipare ai concorsi di gruppo *A*, gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Per poter partecipare al concorso di gruppo *B*, gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°.

I suddetti limiti di età sono elevati:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età;

D) inoltre il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 e 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i funzionari che prima dell'istituzione del predetto I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova e per quello inquadrato nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai 11, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti al concorso ad allievo tecnico intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

Gli aspiranti al concorso ad allievo tecnico debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non possono partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1 coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per gli stessi impieghi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, fermo, peraltro, restando quanto previsto dal precedente art. 3, lettera A), a favore dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal 1° comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'Autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti per i singoli concorsi dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica):

copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto:

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o collocati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali do-

cumenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani di caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera r), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi, consteranno delle prove scritte e di quella orale di cui ai rispettivi programmi, indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportata la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera — laddove queste siano previste dai programmi di esame — classificate con almeno sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve di posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto, saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Le prove scritte dei concorsi medesimi avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Le graduatorie dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° — se trattasi dei vincitori dei concorsi di gruppo *A* — ovvero di quello relativo al grado 11° — se trattasi dei vincitori del concorso di gruppo *B* — oltre l'indennità di carovita, l'indennità di funzione e gli altri assegni e competenze accessorie dovuti a norma di legge.

Al termine del suddetto periodo di prova essi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che al termine del periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 123. — TAFURI

TABELLA *A*

Programma di esame per il concorso a tre posti di allievo tecnico - branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ».

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. *Botanica.* — Morfologia e anatomia delle piante: La materia vivente e la sua organizzazione elementare La struttura e le funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale ed asessuale) e della germinazione Movimenti delle piante Variabilità, ereditarietà Ibridismo Genetica Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: malattie, alterazioni e danni prodotti da virus, batteri, funghi, alghe, licheni, muschi, fanerogame parassite e da animali - Malattie nutrizionali Cause avverse non parassitarie.

2. *Chimica agraria.* — Composizione della litosfera e dell'atmosfera La genesi del terreno Cenni di litologia, pedologia e cenni di geologia dinamica Classificazione dei terreni La fisica e la chimica del terreno La reazione del terreno Il potere assorbente del terreno Le attività catalitiche ed enzimatiche del terreno Cenni di microbiologia del terreno.

La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni Concimi Ammendamenti e correttivi.

Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente Fermenti e fermentazioni I materiali del metabolismo delle piante Fattori ecologici della vegetazione Ricambio idrico nelle piante Assimilazione del carbonio Processo catabolico Respirazione - Germinazione e maturazione Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Translocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica Nozioni fondamentali di chimica organica Le sostanze organiche dei vegetali: Glucidi Lipidi Ceresteroli Protidi Alcaloidi Caroteni Terpeni Tannini Acidi vegetali Enzimi Vitamine ed ormoni Pigmenti.

Parte seconda

Agronomia: messa in coltura del terreno agrario Preparazione del terreno, disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripuntatura, ravagliatura Lavori profondi, normali e superficiali Macchine ed attrezzi per la lavorazione del terreno Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Difetti dei terreni e loro correzioni Risanamento dei terreni umidi Sistemazione dei terreni - Irrigazione dei terreni Aridocoltura - Debbio Sovescio Siderazione Tecnica della concimazione Sementi e seminazione Macchine per la semina Moltiplicazione agamica delle piante Innesti Consociazioni Avvicendamenti delle colture, rotazione agraria, tipi di rotazioni e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Cure colturali delle piante erbacee ed arboree Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto Macchine per la raccolta Miglioramento delle piante agrarie Climatologia e metereologia agraria.

Topografia: sistemi di rilevamento dei terreni, attrezzi e strumenti Planimetria, altimetria, tacheometria.

Costruzioni rurali e relativi materiali.

Economia agraria ed estimo: Computisteria e operazioni commerciali I capitali Il bilancio dell'impresa agraria Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti Conti colturali Metodi di stima.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

istituzioni di diritto civile;

nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

TABELLA *B*

Programma di esame per il concorso a tre posti di allievo tecnico - branca di servizio « Saline ».

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione (aste sottili caricate di punta, solidi a grande curvatura, sollecitazioni di urto, vibrazioni libere di una massa portata da una struttura); travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali); molle, recipienti, piastre;

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; fondazioni: resistenze dei terreni, sistemi di fondazione; spinta delle terre, muri di sostegno; strutture e calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature d'edifici, serbatoi;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. *Fisica tecnica*:

principi della termodinamica equazioni fondamentali variazioni di stato diagrammi termici gas perfetti entropia vapori saturi e sovrariscaldati cicli delle macchine termiche - applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore apparecchi per la combustione caldaie camini isolamenti termici economizzatori surriscaldatori apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori;

combustibili; solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo macchine frigorifere - impianti frigoriferi.

2. *Macchine termiche ed idrauliche*:

macchine a vapore alternative condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna - cicli e diagrammi - motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori serbatoi a pressione.

3. *Elettrotecnica*:

corrente continua e sue leggi elettrolisi pile accumulatori magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte correnti indotte coefficienti di auto e di mutua induzione extra correnti;

correnti alternate reattanza ed impedenza dei circuiti fattore di potenza potenza reale, reattiva ed apparente sistemi trifasi;

collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche - materiali impiegati perdite nel ferro perdite nel rame perdite meccaniche rendimenti raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici caratteristiche costruttive e di funzionamento - accoppiamento in parallelo prove di collaudo; generatori e motori a corrente continua caratteristiche di funzionamento accoppiamenti prove di collaudo;

generatori e motori sincroni caratteristiche di funzionamento accoppiamento in parallelo prove di collaudo;

motori asincroni trifasi caratteristiche di funzionamento diagramma circolare regolazione della velocità funzionamento come generatori prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapori di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica equipaggiamento delle cabine di trasformazione rifasamento degli impianti;

descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

4. *Tecnica dell'illuminazione*:

generalità vari tipi di lampade e dati relativi sistemi d'illuminazione illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

istituzioni di diritto civile;

nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

nozioni di legislazione sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248) e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e modificato con regi decreti 15 dicembre 1898, n. 556 e 15 aprile 1940, n. 462.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

TABELLA C

Programma di esame per il concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe - specialità minerari.

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. *Algebra.* — Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di primo grado Radicali Potenze ad esponente razionale Equazioni di secondo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di secondo grado Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

2. *Geometria.* — Triangoli Quadrilateri Figure poligonali piane Poligoni regolari Cerchio Uguaglianza e similitudine delle figure piane Misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

3. *Trigonometria piana.* — Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli Formule di addizioni, duplicazione e bisezione degli archi Identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

4. *Elementi di geometria analitica.* — Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile Equazione della retta Equazione delle coniche.

5. *Fisica.* — Nozione statica di forze Equilibrio Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità.

Cinematica del punto Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice Lavoro ed energia Potenza Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi Pressione Trasmissione della pressione nei liquidi Equilibrio dei galleggianti Proprietà principali dei gas Legge di Boyle Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura Termometri Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico Conduzione, irradiazione, convezione.

Cambiamenti di stato Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi Cenni di igrometria.

Il primo principio della termodinamica Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione dell'energia Cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica Accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazione dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

6. *Elettrotecnica.* — Correnti alternate Generalità sulle grandezze periodiche Grandezze sinusoidali Valore massimo, frequenza, valore efficace.

Produzione di F. e. m. sinusoidale Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità.

Potenza di una corrente alternata Fattore di potenza.

Sistemi trifasi e loro concatenamento - Potenza di un sistema trifase Campo rotante Ferraris.

Generatori di corrente continua - Generalità sulla loro struttura e sul loro funzionamento - Circuito magnetico - Avvolgimenti Armature bipolari e multipolari F. e. m. generata Potenza e rendimenti.

Vari modi di eccitazione Cenni sulla regolazione e sull'accoppiamento.

Generatori di corrente alternata Struttura e funzionamento degli alternatori F. e. m. generata - Potenza e rendimenti.

Cenni sull'accoppiamento in parallelo degli alternatori.

Motori Funzionamento dei motori a corrente continua Coppia motrice Avviamento e regolazione della velocità.

Motori asincroni trifasi: funzionamento, scorrimento, coppia motrice. *Avviamento dei motori asincroni.*

Cenni sui motori monofasi.

Trasformatori. Generalità sulla struttura e sul funzionamento. Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori Accoppiamento dei trasformatori.

Amperometri e Voltmetri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali Trasformatori di misura.

Misure di resistenza col metodo dell'Amperometro e Voltmetro.

Ohmmetri Wattometri e misure di potenza.

Contatori e verifiche relative.

Conversione della corrente Gruppi motori - Dinamo - Convertitrici Raddrizzatori di vario tipo.

Cenni sulla carica e la scarica degli accumulatori - Batterie di accumulatori e loro impiego.

Impianti di produzione e trasporto dell'energia elettrica. Generalità sugli impianti termoelettrici Quadri di distribuzione ed apparecchi di manovra, di misura, di regolazione e di protezione.

Applicazioni principali relative agli impianti d'illuminazione, di forza motrice, di sollevamento e di trasporto con particolare riguardo a quelli in uso nelle miniere.

Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio degli impianti elettrici Casi più comuni d'infortunio e soccorsi di urgenza.

Parte seconda

1. *Resistenza dei materiali.* — Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti Cenni sulle sollecitazioni composte Verifica della resistenza e calcolo delle dimensioni di travi e di strutture nei casi più semplici.

2. *Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato.* — Fondazioni Consolidamento dei terreni Strutture portanti di edifici Solai Scale Tetti Terrazze Opere complementari e di rifinimento Muri di sostegno delle terre Misurazione delle opere Computi particolareggiati Capitolati di appalto Tariffe di prezzi.

3. *Materiali da costruzione.* — Materiali naturali (pietre, sabbia, ghiaia e pietrisco) Materiali metallici Legnami Materiali artificiali. Laterizi Leganti Malte Conglomerati Materiali di finimento (materiali per pavimenti, tinteggiature e verniciature, vetri, impermeabilizzazioni).

4. *Nozioni generali di idraulica.* — Principi di idrostatica e di idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Misura, ripartizione, potenza delle acque Calcoli di piccoli canali e condotte Difese dei terreni dalle acque.

5. *Topografia.* — Strumenti topografici e loro impiego nella pratica Controllo e rettifica degli strumenti topografici Metodi di rilevamento a giorno ed in sotterraneo.

Parte terza

1. *Mineralogia.* — I minerali Caratteri morfologici Elementi di cristallografia Caratteri fisici dei minerali Caratteri chimici ed organolettici dei minerali - Mineralogia descrittiva.

2. *Geologia.* — Petrografia - Roccie sedimentarie, eruttive e scistose-cristalline Scisti cristallini Geologia statica Ere geologiche e loro suddivisione.

3. *Arte mineraria.* — Ricerche minerarie Sondaggi Abbattimento delle rocce senza esplosivi Esplosivi Preparazione dei fori da mina Caricamento e piazzamento delle mine - Opere di sostegno dei lavori sotterranei Scavo di gallerie,

fornelli e discenderie Escavazione dei pozzi Sbarramenti e porte stagne Trasporti Coltivazioni a giorno Coltivazioni in sotterraneo Estrazione attraverso pozzi e gallerie Eduzione delle acque Ventilazione Illuminazione e impianti elettrici Accidenti e misure di sicurezza.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

legislazione mineraria.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato
Servizio affari generali e personale
Piazza Mastai n. 11 ROMA

Il sottoscritto . di . . . . e di nato a . (provincia . .) il . (1) . . e residente in . (provincia .), via . n. chiede di essere ammesso al concorso a n. posti di

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi; laurea in . oppure diploma di .) conseguito presso l'Università o l'Istituto o la Scuola di in data (4) e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . (6).

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . lì, 1955

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V Per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito per ogni singolo concorso dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; – –

dipendente dell'U.N.S.E.A.;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dell'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo, o collocato nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti ai concorsi ad allievo tecnico, gruppo *A*, dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La richiesta dovrà essere fatta solamente dagli aspiranti ai concorsi di allievo tecnico, gruppo *A*.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(3786)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due borse di L. 400.000 ciascuna per studi di metallurgia presso la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano, per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la finanziaria Ernesto Breda Società per azioni in Milano, per la istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1954, registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 337, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1953, fra lo Stato e la predetta Società per la proroga, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di un altro quinquennio della predetta convenzione 12 novembre 1947 e per l'aumento a L. 400.000 dell'importo annuo di ciascuna delle due borse;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per il conferimento di due borse di studio di L. 400.000 ciascuna, per compiere studi di metallurgia presso la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria di Milano, durante l'anno 1956.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1950.

Art. 3.

Le borse non possono essere cumulate, con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare detto Istituto.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale di L. 200 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. IV) entro il 15 ottobre 1955.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita. Il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

se si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli o documenti

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in tre copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

3) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in quattro copie;

4) un elenco in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dai pieghi contenenti la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria di merito soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 6.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione IV) a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 7.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 6 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 6 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero non dichiarino di accettarla. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto Breda nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare la Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano e di attendervi a studi o ricerche sulla metallurgica, per un anno.

Art. 10.

Il pagamento delle borse viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dalla Breda Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria, a decorrere dal mese nel quale gli assegnatari abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 16 luglio 1955

Il Ministro: Rossi

(3884)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, modificato con successivo decreto prefettizio n. 2568 del 13 giugno 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1. Francini Franco	punti 58,768	su 100
2. Salvadori Cino	» 57,456	»
3. Diodati Silvio	» 56,116	»
4. Nico Giovanni	» 56,042	»
5. Ponticelli Dionisio	» 55,651	»
6. Ventura Riccardo	» 54,833	»
7. Bistarelli Donato	» 54,678	»
8. Spapperi Ivo	» 54.287	»
9. Azzali Franco	» 53,961	»
10. Giuntini Giulio	» 53,587	»
11. Ripoli Renzo	» 53,392	»
12. Lucaccini Alberto	» 53,263	»

13. Tiezzi Alberigo	punti	53,058	su 100
14. Dini Luigi	»	52,888	»
15. Montaini Delfo	»	52,832	»
16. Lucaccini Beniamino	»	52,700	»
17. Rotili Giovan Pietro	»	52,575	»
18. Musmeci Luciano	»	52,380	»
19. Caramazza Ferdinando	»	52,024	»
20. Fabbrini Giovanni	»	51,816	»
21. Bossini Luciano	»	51,570	»
22. Rombolà Gildo	»	51,497	»
23. De Pascale Benedetto	»	51,022	»
24. Pierini Dino	»	50,739	»
25. Capperucci Otello	»	50,639	»
26. Sinisi Raffaele	»	50,630	»
27. Giorgi Carlo	»	50,578	»
28. Farnetani Nelio	»	50,544	»
29. Danesi Alfiero	»	50,508	»
30. Lombardo Vincenzo	»	50,217	»
31. Imbriani Gennaro	»	50,078	»
32. Valdambrini Marcello	»	50,068	»
33. Porcellotti Danilo, ex æquo età	»	50,034	»
34. Sinatti Mario, ex æquo età	»	50,034	»
35. Arrigucci Eugenio, ex æquo	»	50,034	»
36. Mariotti Franco	»	49,719	»
37. Marcelli Marcello	»	49,661	»
38. Guerrini Alberto	»	49,575	»
39. Parpagnoli Riccardo	»	49,273	»
40. Scarponi Ezio	»	49,083	»
41. Renzoni Giuseppe	»	49,044	»
42. Checcacci Vincenzo	»	48,980	»
43. Laconi Mario	»	48,790	»
44. De Luca Francesco	»	48,720	»
45. Schiera Salvatore	»	48,709	»
46. Cipriani Roberto	»	48,707	»
47. Guida Vincenzo	»	48,500	»
48. Ricciarini Giorgio	»	48,218	»
49. Oddone Lorenzo	»	48,059	»
50. Zampi Angelo	»	47,399	»
51. Checcacci Luigi	»	47,104	»
52. Roggi Giuseppe	»	47,068	»
53. Mambrini Mariano	»	47,023	»
54. Suardi Eugenio	»	46,729	»
55. Benocci Sabatino	»	46,222	»
56. Bartelloni Ivo	»	46 —	»
57. De Poli Bruno	»	45,656	»
58. Roddolo Giacinto	»	45,448	»
59. Cavezzuti Alfredo	»	45,125	»
60. Magnani Mario	»	44,963	»
61. Prompergher Guido	»	44,653	
62. Cannelli Paolo	»	44,327	»
63. Barlozzari Gabriele	»	44,197	»
64. Giorgi Ezio	»	44,155	»
65. Di Maio Angelino	»	44 —	»
66. Lamperi Franco	»	43,617	»
67. Masini Antonio	»	43,253	»
68. Fantoni Carlo	»	42,864	»
69. Mangani Giuseppe	»	41,968	»
70. Cartei Giorgio	»	41,202	»
71. Giamattei Lorenzo	»	41,034	»
72. Scarpaccini Alboino	»	40,523	»
73. D'Alonzo Guido	»	40,320	»
74. Mazzoni Giuseppe	»	40,102	»
75. Giovanardi Ernesto	»	39,345	»
76. Camarri Enzo	»	39,295	»
77. Parisi Pietro	punti	39,148	su 100
78. Sampalmieri Angelino	»	39,091	»
79. Orlandi Giuseppe	»	39,034	»
80. Auricchio Luigi	»	38,648	»
81. Frati Pio	»	38,485	»
82. Mirri Paolo	»	38,045	»
83. Fimia Giuseppe	»	38,002	»
84. Gammarota Raffaele	»	37,551	»
85. Amantini Renato	»	35,656	»
86. Grimaldi Vladimiro	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 12 luglio 1955

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 17359/San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, successivamente modificato con decreto prefettizio n. 2568 del 13 giugno 1953;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Francini Franco: Arezzo (12ª Palazzo del Pero);
2) Salvadori Cino: Arezzo (4ª Staggiano);
3) Diodati Silvio: Montevarchi (1ª capoluogo);
4) Nico Giovanni: Monte San Gavino (Montagnano-Alberoro);
5) Ponticelli Dionisio: Stia (2ª);
6) Ventura Riccardo: Bibbiena (2ª);
7) Bistarelli Donato: Cortona (Mercatale);
8) Spanneri Ivo: Cortona (Teverina);
9) Azzali Franco: Subbiano (unica);
10) Giuntini Giulio: Pratovecchio (1ª);
11) Ripoli Renzo: Castel San Niccolò (2ª);
12) Lucaccini Alberto: Chitignano (unica);
13) Tiezzi Alberigo: Bucine (3ª Badia Agnano);
14) Dini Luigi: Montemignaio (unica);
15) Montaini Delfo: Chiusi della Verna (2ª Vallesanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 12 luglio 1955

Il prefetto: CASO

(3866)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.